

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 111

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENOTTI, BIASUTTI, BERZANTI, FARINET, BADINI CONFALONIERI,  
VIALE, CHIARAMELLO, RAPELLI, DRIUSSI**

*Annunziata il 24 agosto 1953*

### Aumento dell'imposta di soggiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella decorsa legislatura numerosi colleghi si erano preoccupati di migliorare il finanziamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e a questo scopo avevano presentato due diverse proposte di legge:

*la prima* (n. 2756) di iniziativa del collega onorevole Leonetti e altri — annunziata il 6 giugno 1952 — che aveva per oggetto la pura e semplice « Modifica dell'aliquota dell'imposta di soggiorno »;

*la seconda* (n. 2856) di iniziativa del collega onorevole Liguori e altri — annunziata il 18 luglio 1952 — che aveva oggetto più ampio perché proponeva « Modificazioni concernenti l'ordinamento dell'imposta di soggiorno e il credito alberghiero ».

Nessuna delle due proposte di legge ha potuto purtroppo essere approvata prima dello scioglimento del Parlamento e pertanto è opportuno e anzi necessario riproporre subito la discussione del loro oggetto all'inizio di questa nuova legislatura perché il problema è sempre vivo e attuale, come risulta anche da recenti deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Associazione delle aziende autonome, interprete dei bisogni e dei desideri delle singole associate.

\* \* \*

Com'è noto le Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo provvedono ai propri bisogni mediante le tre seguenti fonti di entrata:

1°) l'imposta di soggiorno (legge 11 dicembre 1910, n. 863, e successive modificazioni);

2°) il contributo di cura (regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni);

3°) il contributo sugli spettacoli cinematografici (legge 29 dicembre 1949, n. 958).

La presente proposta di legge limita la sua efficacia alla prima delle tre fonti, per raggiungere lo scopo di adeguare l'imposta di soggiorno all'odierno costo dei servizi, mentre allo scopo di eliminare le continue contestazioni che insorgono sulla interpretazione e sulla portata dell'applicazione e pagamento del contributo di cura, si presenterà proposta di legge a parte.

Non sembra invece opportuno proporre ora modifiche in ordine alla terza fonte di entrata perché la ripartizione della quota sugli spettacoli cinematografici spettante alle aziende è tuttora in fase di attuazione e se ne ignora la consistenza.

\* \* \*

Attualmente le tariffe di imposta di soggiorno sono quelle previste dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 13 dicembre 1946, n. 555, che rivalutava da un minimo di 10 volte fino al massimo di 20 volte le tariffe previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, per le singole categorie in cui vengono classificati gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura, le case di salute, le ville, gli appartamenti e gli altri alloggi in genere.

Se si considera che « il quarto del provento dell'imposta di soggiorno, al netto delle spese di riscossione, è devoluto all'O. N. M. I. » e che « dedotto il quarto di cui sopra, il 15 per cento dell'imposta di soggiorno, riscossa dai comuni dichiarati stazioni di soggiorno, di cura o di turismo ed il 50 per cento dell'imposta stessa riscossa dagli altri comuni sono devoluti, fino alla concorrenza di 125 milioni, a favore della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico (articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2159) », ben si comprende la lagnanza delle Aziende autonome che per le difficoltà finanziarie in cui versano non riescono ad assolvere i compiti per i quali sono state create.

Mentre infatti il cespite maggiore di entrata per tali Enti si è mantenuto ad un livello di 20 volte quello di anteguerra, tutte le altre spese e servizi hanno raggiunto un livello di almeno 50 volte, con la conseguente insoddisfazione per la sproporzione tra ciò che si potrebbe o dovrebbe fare e ciò che in fatto si compie per rendere attraente il soggiorno nei luoghi di cura, soggiorno e turismo.

Se infatti qualche Azienda autonoma riesce a far fronte agli innumerevoli bisogni della stazione, altre non possono che attendere a normale amministrazione con grave danno dell'incremento turistico perché, mentre le correnti turistiche in continuo aumento richiedono sempre nuovi migliorati servizi, le Aziende non possono soddisfare tali esigenze per difetto di disponibilità finanziarie e con pericolo di danno allo stesso turismo.

Per questi motivi si rende del tutto necessario un adeguamento delle tariffe dell'imposta di soggiorno da 30 a 50 volte quelle di anteguerra, senza tuttavia modificare né il modo di riscossione, né la ripartizione del gettito, rendendosi i proponenti ben conto che le stesse necessità che urgono per le Aziende autonome premono pure gli altri Enti (come per esempio l'O. N. M. I.) che dalla stessa imposta di soggiorno traggono qualche vantaggio.

Con l'articolo unico della presente proposta di legge si propongono pertanto le seguenti tariffe:

*Alberghi e locande.*

Categorie	Tariffe		
	1938	1953	1954
Categoria A . . . . .	3 —	60	150
» B . . . . .	2,50	50	120
» C . . . . .	2 —	40	90
» D . . . . .	1,50	25	60
» E . . . . .	1 —	10	45
» F . . . . .	0,50	5	25

per ogni giornata di presenza, fino a 30 giorni su 120.

*Ville e appartamenti.*

Categorie	Tariffe		
	1938	1953	1954
1 <sup>a</sup> Categoria . . . . .	60	1.200	1.800
2 <sup>a</sup> » . . . . .	40	800	1.200
3 <sup>a</sup> » . . . . .	20	300	800
4 <sup>a</sup> » . . . . .	10	100	500

per un periodo di 120 giorni, una volta tanto.

Se la presente proposta di legge sarà approvata, le Aziende autonome trarranno un discreto gettito finanziario che si tramuterà in un miglioramento di servizi, e cioè in ulteriore favore per l'incremento del turismo a tutto vantaggio dell'economia generale della Nazione e anche per quest'ultimo motivo confidiamo nella vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie contrassegnate come segue:

- Categoria *A* . . . Alberghi di lusso.
- » *B* . . . Alberghi di prima categoria.
- » *C* . . . Alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria.
- » *D* . . . Alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria.
- » *E* . . . Alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria.
- » *F* . . . Locande in genere.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1954 l'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

Categoria <i>A</i> . . . . .	L.	150
» <i>B</i> . . . . .	»	120
» <i>C</i> . . . . .	»	90
» <i>D</i> . . . . .	»	60
» <i>E</i> . . . . .	»	45
» <i>F</i> . . . . .	»	25

Coloro che siano assoggettati all'imposta per 30 giorni consecutivi ne rimangono esenti per i successivi 90 giorni.

Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta per tutta la durata del soggiorno, purché non superi i 120 giorni a decorrere da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di lire 1.800 per la prima categoria, di lire 1.200 per la seconda, di lire 800 per la terza e di lire 500 per la quarta.